

Art. 5 - Requisiti professionali per il personale

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:
 - a) addetto all'assistenza di base;
 - b) operatore socio sanitario;
 - c) educatore professionale;
 - d) infermiere;
 - e) fisioterapista;
 - f) animatore socio-educativo.
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
 - a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
 - b) diploma di dirigente di comunità;
 - c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.